

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONALE *CAMPANIA TURISMO*
N. 156 DEL GIORNO 24 APRILE 2023

1

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2023 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO. COSTITUZIONE.

Il Direttore Generale dell'Agenzia regionale *CAMPANIA TURISMO*, giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021; **premessi che:**

- ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2014, n.18 e ss.mm.ii. "[...] 3. - Il Direttore generale: a) ha la rappresentanza legale dell'agenzia; e) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'agenzia";
- con delibera di Giunta regionale n. 213 del 10 aprile 2018, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 31 del 23 aprile 2018, è stato approvato lo STATUTO DELL'AGENZIA;
- a mente dell'art. 7 dello statuto dell'Agenzia "[...] 2. - Il Direttore generale: a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, efficacia ed economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e direttiva; [...] f) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'Agenzia, nonché delle risorse strumentali e finanziarie della stessa; [...] h) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti e dei responsabili degli uffici; [...] k) adotta tutti gli atti necessari a garantire il funzionamento dell'Agenzia [...] ;
- con delibera di Giunta regionale n. 480 del 24 luglio 2018, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 52 del 30 luglio 2018, è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA;
- con il predetto regolamento è stato disciplinato il modello organizzativo interno dell'Agenzia, in funzione delle attività di gestione e



di attuazione dei programmi regionali, e sono stati definiti, inoltre, gli indirizzi generali per l'assegnazione delle risorse umane e strumentali e la ripartizione delle attività in aree funzionali ed in uffici organizzativi;

- con delibera n. 618 del 4 dicembre 2019, la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 8 agosto 2014, n.18, e ss.mm.ii., la dotazione organica dell'Agenzia, adottata dal Direttore Generale con decreto n. 188 del 7 novembre 2019;

- la dotazione organica dell'Agenzia, articolata in cinque aree dirigenziali, prevede un contingente complessivo di n. 96 risorse umane, di cui n. 77 dipendenti di ruolo presso gli enti turistici in liquidazione, in servizio alla data del 30 giugno 2019, e n. 19 nuove figure professionali, funzionali alla organizzazione delle aree, degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, da assumere mediante piano di reclutamento;

- ai sensi dell'art. 22 della richiamata legge Regione Campania 8 agosto 2014, n. 18 e ss.mm.ii.: *"3. Il personale dei disciolti enti di cui al comma 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale della costituenda agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione di continuità [...]"*;

- con decreti direttoriali n. 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 del giorno 30 dicembre 2019, il personale di ruolo dei disciolti enti turistici regionali è stato inquadrato, ex art. 22, comma 3, della legge Regione Campania 8 agosto 2014, n. 18 e ss.mm.ii., a far data dal giorno primo gennaio 2020 e senza soluzione di continuità, nei ruoli del personale dell'Agenzia CAMPANIA TURISMO, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute;

- con decreto direttoriale n. 248 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il "REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - CRITERI GENERALI DI CONFERIMENTO E SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE", ai sensi degli articoli 13 (Area delle posizioni organizzative), 14 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni



organizzative), 15 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

- con decreto direttoriale n. 12 del 20 gennaio 2020 è stato approvato il *REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE*, ai sensi del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;
- con decreto direttoriale n. 44 del 31 gennaio 2020 è stata costituita la delegazione di parte datoriale, di cui all'art. 7 (*Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie*), comma 3, come disposto dall'art. 8 (*Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure*), comma 2, del CCNL 21 maggio 2018, relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 - 2018;
- a seguito della sottoscrizione, in data 16 novembre 2022, del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 - 2021, con decreto direttoriale n. 566 del giorno 02 dicembre 2022 si è provveduto alla ricostituzione della delegazione di parte datoriale, abilitata alle trattative per la contrattazione collettiva integrativa, successiva al nuovo CCNL;

considerato che:

- a mente dell'art. 45 (*Trattamento economico*) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., "1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, [...], è definito dai contratti collettivi. [...]. 3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.";
- il presupposto per l'erogazione del trattamento economico accessorio al personale dipendente è la costituzione del fondo delle risorse



decentrate, da determinarsi annualmente sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenuto conto delle effettive disponibilità economico-finanziarie dell'ente nonché di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che l'amministrazione intende attivare nel corso dell'anno;

- l'art. 79 (*Fondo risorse decentrate: costituzione*) del CCNL del 16 novembre 2022, relativo al personale del comparto Funzioni Locali, disciplina dall'anno 2023 la costituzione del fondo risorse decentrate, suddivise in:

✓ RISORSE STABILI, aventi carattere di *"certezza, stabilità e continuità"*, determinate secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall'art. 79, commi 1 e 1-bis, definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

✓ RISORSE VARIABILI, aventi caratteristiche di *"eventualità e variabilità"*, determinate annualmente secondo la disciplina di cui all'art. 79, comma 2, e secondo i criteri definiti ai successivi commi 3,4,5 e 6, ai fini del rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

- in particolare, il menzionato art. 79, al comma 6, stabilisce, che *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge."*;

- a mente dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, *"[...] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 [...]";*

- l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito



con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone tra l'altro che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

- con il D.M. del 17 marzo 2020, emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno in attuazione del summenzionato articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, viene "rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

- ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, l'Agenzia tiene conto dell'importo complessivo del trattamento economico accessorio del personale degli enti turistici della Regione Campania, rilevato dal conto annuale della spesa del personale per l'anno 2016 e certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato, comunicato con nota prot. 213 del 18 dicembre 2019 dal Commissario *ad acta pro tempore* degli stessi enti, come da seguente prospetto di sintesi, riportante anche i dati rilevati analogamente per gli anni 2017 e 2018:

	2016	2017	2018
PERSONALE DEL COMPARTO	€ 1.117.433,00	€ 1.054.387,00	€ 954.812,00
AREA DELLA DIRIGENZA	€ 404.854,00	€ 345.964,00	€ 319.999,00
TOTALE	€ 1.522.287,00	€ 1.400.351,00	€ 1.274.811,00

- ai fini dell'adeguamento al valore medio *pro-capite* riferito all'anno

K

2018, di cui all'art. 33, comma 2 del decreto-legge n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, l'Agenzia tiene conto dell'importo per l'anno 2018, comunicato con la succitata nota del Commissario *ad acta* per il trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in servizio al 31.12.2018 presso i disciolti enti turistici, risultante nel numero totale di 77 unità, di cui n. 4 dirigenti;

- alla data del primo gennaio 2023, il numero di personale in servizio di ruolo presso l'ente (n. 42 dipendenti, di cui un dirigente) è inferiore a quello risultante al 31 dicembre 2018;

rilevato che:

- con deliberazione n. 741 del 28 dicembre 2022 la Giunta regionale della Campania ha approvato il bilancio di previsione 2023 - 2025 dell'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, adottato con decreto direttoriale n. 496 del 31 ottobre 2022;

- la contabilizzazione a bilancio dei fondi per il trattamento economico accessorio è effettuata sulla base del principio di "competenza finanziaria potenziata" di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., che all'allegato 4/2 (*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*) - paragrafo 5.2 stabilisce, tra l'altro, che: "[...]Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. [...]";

rilevato, inoltre, che:

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è materia di esclusiva competenza dell'ente e come tale è sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda il sistema delle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione a tali soggetti prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

tanto premesso, considerato e rilevato,

visti:

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

- il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;



- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e ss.mm.ii.;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali, per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;
- i CCNL del personale del comparto Regioni e autonomie locali, per le disposizioni contrattuali non sostituite da norme legislative e dai successivi CCNL del 21 maggio 2018 e del 16 novembre 2022, relativi al personale del comparto Funzioni Locali;
- le leggi regionali 08 agosto 2014, n. 18 e ss.mm.ii. e n. 37 del 05 dicembre 2017 e ss.mm.ii.;
- lo statuto ed i regolamenti dell'Agenzia;
- il prospetto di costituzione del trattamento economico accessorio anno 2023 per il personale non dirigente dell'Agenzia, predisposto dal Funzionario con incarico di E.Q. dell'ufficio Risorse Umane;

DECRETA

- a) di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 relativo al personale del comparto Funzioni Locali, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 nell'importo di 650.000,00 euro;
- b) di costituire, secondo quanto previsto dal citato art. 79, comma 6, del citato CCNL 16.11.2022 il fondo delle risorse destinate agli incarichi di elevata qualificazione - anno 2023 - nell'importo di 180.000,00 euro;
- c) di costituire il fondo per il lavoro straordinario - anno 2023 - nell'importo di 1.000,00 euro;
- d) di dare atto che, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di rispetto dei limiti di spesa del trattamento economico accessorio del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, le risorse complessivamente destinate a tal fine per l'anno 2023 al personale dell'Agenzia, come da prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, non superano il corrispondente importo determinato nell'anno 2016 per il personale non dirigente dei soppressi enti turistici della Regione Campania;
- e) di dare atto che il finanziamento del trattamento economico accessorio anno 2023, ammontante a complessivi 831.000,00 euro, trova capienza



negli stanziamenti dei competenti capitoli di spesa del personale, iscritti nel macro-aggregato 101 (*Redditi da lavoro dipendente*) - Titolo I (*Spese correnti*) - del bilancio di previsione 2023 - 2025 dell'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, adottato con decreto direttoriale n. 496 del 31 ottobre 2022 e approvato dalla Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 741 del 28 dicembre 2022;

f) di dare atto che la costituzione del trattamento economico accessorio per l'anno 2023, come operata con il presente decreto, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamento alla luce di future disposizioni normative e/o contrattuali ovvero successive circolari interpretative;

g) di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., e alle OO.SS., ai sensi dell'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. 16 novembre 2022 relativo al personale del comparto Funzioni Locali;

h) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Agenzia www.agenziacampaniaturismo.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Personale - contrattazione integrativa", ai sensi dell'art. 21, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., in materia di trasparenza.

Napoli, li ventiquattro aprile 2023

IL DIRETTORE GENERALE

LUIGI RAIA



COSTITUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE		
ANNO 2023		
disposizione	descrizione	importi
Art. 79 del CCNL 16.11.2022	FONDO RISORSE DECENTRATE: COSTITUZIONE	
	RISORSE STABILI	
	risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c) del CCNL 21.05.2018, pari a totali 548,411,87 euro, come specificato nei successivi punti da 1 a 4:	
	1) art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018: unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, al netto delle risorse destinate, nel medesimo anno, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato (506.484,35 euro) confluisce altresì l'importo annuale (2.033,65 euro) delle risorse di cui all'art. 32, co.7 del CCNL 22.01.2004, non utilizzate nel 2017 per gli incarichi di "alta professionalità";	508.518,00
comma 1, lett. a)	2) art. 67 - comma 2 - lett. c) del CCNL 21.05.2018: retribuzioni individuali di anzianità e assegni <i>ad personam</i> non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; (8.023,50 al 31.12.2019; 7.739,16 al 31.12.2020; 3.496,87 al 31.12.2021; 3.340,61 al 31.12.2022);	22.600,14
	totale risorse stabili soggette al limite del fondo 2016 (a)	531.118,14
	3) art. 67 - comma 2 - lett. a) del CCNL 21.05.2018: importo, su base annua, pari a 83,20 euro per unità di personale in servizio al 31.12.2015 (n. 92), a valere dall'anno 2019;	7.654,40
	4) art. 67 - comma 2 - lett. b) del CCNL 21.05.2018: importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 (<i>Incrementi degli stipendi tabellari</i>) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	9.639,33
comma 1, lett. b)	importo, su base annua, pari a 84,50 euro per unità di personale (destinatario del CCNL 16.11.2022) in servizio al 31.12.2018 (n. 73);	6.168,50
comma 1, lett. d)	importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (<i>Incrementi degli stipendi tabellari</i>) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	8.395,66
comma 1-bis	quota risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (giuridico) e B1 e tra D3 (giuridico) e D1, da utilizzare per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (<i>Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale</i>) al personale inquadrato nei profili professionali delle categorie B e D a cui si accedeva dalle posizioni economiche B3 e D3; decorrenza primo aprile 2023: n. 1 dipendenti B3 - n. 4 dipendenti in D3	22.843,67
	totale risorse stabili escluse dal limite del fondo 2016 (b)	54.701,56
	TOTALE RISORSE STABILI (a + b)	585.819,70

RISORSE VARIABILI		
<i>comma 2, lett. a)</i>	art. 67 - comma 3 - lett. d) del CCNL 21.05.2018: importi <i>una tantum</i> corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	1.556,49
	totale risorse variabili soggette al limite del fondo 2016 (c)	1.556,49
<i>comma 5</i>	quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1 lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022, computate <i>una tantum</i> nel fondo anno 2023 per unità di personale (destinatario del CCNL 16.11.2022) in servizio al 31.12.2018 (n. 73);	12.337,00
<i>comma 2, lett. d)</i>	risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999;	411,80
	somme residue di cui all'art. 79, comma 1, (risorse stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	49.875,01
	totale risorse variabili escluse dal limite del fondo 2016 (d)	62.623,81
	TOTALE RISORSE VARIABILI (c + d)	64.180,30
	A) FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 (a + b + c + d)	650.000,00
	B) FONDO RISORSE DESTINATE AGLI INCARICHI DI E.Q.	180.000,00
	C) FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00
	D) TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (A+ B+C)	831.000,00
TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2023 (D) AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE DAL LIMITE (b +c)		713.674,63
TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2016 AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE DAL LIMITE (art. 23 c. 2 del d.lgs. 75/2017)		1.117.433,00